Cairo Montenotte, 26.05.2021

**RISPOSTE OSSERVAZIONI REGIONE LIGURIA – RIF. email ricevute in data 06 e 07 maggio 2021**

1. Dalla documentazione disponibile non si rinviene una planimetria dedicata ad individuare le aree di stoccaggio per i rifiuti pericolosi e non pericolosi, neppure allegata all'AIA vigente che demanda al gestore di tenerne archiviata una copia aggiornata. L'Appendice 1 proposta in revisione all'AIA riporta oltre ad uno stoccaggio massimo istantaneo di rifiuti non pericolosi pari a 10.000 ton (potenzialità di trattamento 110.000 t/a), uno stoccaggio massimo istantaneo di rifiuti pericolosi pari a 10.000 ton (potenzialità di trattamento 15.000 t/a). Si ricava quindi un incremento pari al 100% dello stoccaggio massimo istantaneo, in particolare di rifiuti pericolosi. Si chiede di integrare una planimetria delle aree di stoccaggio distinte per rifiuti pericolosi e non pericolosi, dando conto dell'adeguatezza degli spazi.
   **RISCONTRO VICO:**
   *Si allega:*
   - *All 32 Planimetrie aggiornate "Aree destinate al deposito dei rifiuti"*

2. In relazione alla modifica consistente nell'introduzione di un impianto di raffinazione dei metalli, si chiede di chiarire se sarà dedicato a trattare sia rifiuti pericolosi, sia non pericolosi, e nel caso di trattamento di entrambi i flussi, di dettagliare gli accorgimenti atti ad evitare la miscelazione tra loro, in coerenza con il divieto, ai sensi dell'art. 179 del D. Lgs. 152/2006, di miscelazione di rifiuti pericolosi con altre categorie di rifiuti pericolosi, con rifiuti non pericolosi e con altre sostanze, salvo deroghe per mezzo di apposita indicazione nell'atto autorizzativo, sempreché non si arrechino pericolo alla salute umana o pregiudizio all'ambiente
   **RISCONTRO VICO:**
   *L'impianto di raffinazione tratterà sia rifiuti pericolosi che rifiuti non pericolosi.*
   *Saranno effettuate campagne di trattamento distinte, in modo da garantire che non vi sia alcuna commistione tra le macro categorie di rifiuti trattate, assicurando la coerenza delle attività svolte con quanto previsto dall'articolo 187 del D. Lgs. 152/2006.*
   *Per evitare la miscelazione delle due tipologie di rifiuti, al termine di ogni campagna l'impianto sarà mantenuto in accensione per un tempo sufficiente a garantire che le linee/condotte siano opportunamente svuotate dei residui ivi accumulatisi sfruttando la corrente di aria, pneumaticamente fornita dai ventilatori facente parte delle dotazioni in possesso all'impianto così come descritto negli allegati 2 e 3.*
   *Verrà eseguita altresì una pulizia puntuale nelle zone sottostanti i nastri trasportatori assicurando così la completa pulizia di ogni parte di impianto.*
   *Tali attività saranno descritte nelle procedure operative ricomprese nel sistema interno aziendale.*

3. La Tab. 5 dell'Appendice 1 proposta in variante all'AIA vigente, che riporta i rifiuti non pericolosi trattati, ricalca l'impostazione di quella vigente. Si richiede una revisione alla luce della modifica in materia di end-of-waste introdotta con l'art. 184-ter del D. Lgs. 152/2006, che indica quali riferimenti per la definizione delle operazioni di recupero:
   - criteri adottati in conformità a quanto stabilito dalla disciplina comunitaria ovvero, in mancanza di criteri comunitari, caso per caso per specifiche tipologie di rifiuto attraverso uno o più decreti del Ministro dell'Ambiente;
   - criteri definiti nell'ambito dei procedimenti autorizzativi di cui agli articoli 208, 209 e 211 del D. Lgs. 152/2006, per lo svolgimento di operazioni di recupero;

- in mancanza di criteri specifici di cui al primo punto continuano ad applicarsi, quanto alle procedure semplificate per il recupero dei rifiuti, le disposizioni di cui al D.M. Ambiente 05/02/1998 e ai regolamenti di cui ai D.M. Ambiente 12/06/2002, n. 161, e 17/11/2005, n. 269.

In sostanza si chiede di chiarire per i flussi di rifiuti riportati in Tab. 5 l'intenzione o meno di produrre end-of-waste, anche laddove non siano presenti regolamenti comunitari o decreti del Ministro dell'Ambiente di riferimento, posto che tale soluzione è contemplata dall'art. 184-ter del D.Lgs. 152/2006; nel contempo si segnala l'entrata in vigore del D.M. 188/2020 per carta e cartone e Regolamento UE n. 1179/2012 per i rottami vetrosi, non richiamati dalla Tab. 5.

**RISCONTRO VICO:**

*La società scrivente è in possesso di certificazioni rilasciate ai sensi dei Regolamenti 333/2011 e 715/2013, per la cessazione della qualifica di rifiuti quali i rottami metallici e rame.*

*Premesso quanto sopra non è interesse dell'azienda conseguire le certificazioni previste per rifiuti quali carta e cartone nonché vetro pertanto abbiamo provveduto ad aggiornare l'Appendice 1 (allegato 4).*

4. Si rileva che, dalla verifica delle cartografie dei criteri localizzativi del Piano di Gestione dei Rifiuti, approvato con Delibera del Consiglio Regionale n. 14/2015, come riportate sul sito www.cartografia.regione.liguria.it, l'area dell'impianto risulta ricadere all'interno dell'acquifero poroso CI_ASV04, criterio escludente dello stesso PGR. Come riportato nella relazione illustrativa della stessa cartografia, in merito al criterio determinato da aree a vulnerabilità molto elevata ai sensi del D. Lgs. 30/09, è stato prodotto nella cartografia dei criteri escludenti il livello corrispondente al perimetro degli acquiferi porosi o carsici. Posto che il vigente Piano di Tutela delle Acque, approvato con Delibera di Consiglio Regionale n. 11/2016, chiarisce come la vulnerabilità intrinseca degli acquiferi (corpi idrici sotterranei) sia stata definita solamente in funzione della distanza di ciascuna pressione dal corpo idrico stesso, non essendo disponibili carte della vulnerabilità dei corpi idrici liguri acquifero-specifiche, si è scelto di far corrispondere in prima approssimazione una classe di vulnerabilità molto elevata al perimetro dell'acquifero delimitato ai sensi del D. Lgs. 30/2009. Si ritiene peraltro che possa essere prodotto uno studio specifico che valuti il rischio di contaminazione del corpo idrico. La compatibilità degli impianti potrà quindi essere indagata sulla scorta di detto studio, unitamente alla messa in opera di accorgimenti realizzativi atti a preservare l'acquifero da possibili contaminazioni. specifico di impianto già esistente si evidenzia la presenza di accorgimenti al riguardo già messi in opera: le superfici esterne risultano pavimentate mediante massetto in calcestruzzo armato o asfalto, risulta operativo l'impianto di raccolta delle acque di prima pioggia. Si chiede di verificare l'adeguatezza di tali accorgimenti a fronte delle modifiche prospettate, con particolare riferimento ai nuovi volumi di rifiuti pericolosi.

   **RISCONTRO VICO:**

   *Si allega l'elaborato redatto dal Dr. Geol. Silvio Delladonna (Rif. Allegato 33)*

5. Nel caso Si richiede di integrare un approfondimento sulle ricadute derivanti dalle modifiche proposte in relazione al piano di emergenza interno redatto ai sensi dell'art. 26-bis del D.L. 113/2018.

   **RISCONTRO VICO:**

   *La società ha presentato agli Enti Preposti il piano di emergenza interno, redatto ai sensi dell'art. 26-bis del D.L. 113/2018.*

   *Alla luce delle modifiche impiantistiche proposte, saranno valutati gli aspetti ambientali e di sicurezza di rilievo, che comporteranno la variazione ed integrazione del suddetto piano di emergenza interno.*

6. Infine, l'Appendice 1 proposta in revisione all'AIA riporta in Tab. 5 anche il codice CER 200301, rifiuti urbani non differenziati, di norma svolto in privativa dagli affidatari del servizio di raccolta e gestione dei rifiuti urbani. Si chiede di dettagliare la provenienza e quantità dei rifiuti trattati per detto codice nell'ultimo quinquenio.
   **RISCONTRO VICO:**
   *Codesta società, anche se autorizzata, non ha mai ricevuto il CER 20.03.01 – rifiuti indifferenziati – poiché non interessata alla gestione di tali tipologie di rifiuti.*
   *Chiediamo la possibilità di eliminare tale CER da quelli autorizzati per le motivazioni sopra esplicitate*

7. La Decisione di esecuzione (UE) 2018/1147, del 10 agosto 2018, la Commissione UE ha stabilito le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (Best Available Techniques, BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento). Si richiede alla ditta di effettuare una valutazione della conformità del nuovo assetto dello stabilimento con le suddette BAT.
   **RISCONTRO VICO:**
   *L'impianto di raffinazione dei metalli potrà consentire il trattamento di rifiuti allo stato solido, sia pericolosi che non pericolosi.*
   *Per l'elenco dei rifiuti trattabili dall' impianto si rimanda ai contenuti dell'Allegato 4.*
   *Le tipologie di rifiuti che si intendono alimentare in impianto saranno esclusivamente costituite da rifiuti caratterizzati dalla presenza di inquinanti quali polveri, SOV e nebbie oleose.*
   *Le sostanze inquinanti individuate sono quelle di cui all'Allegato I, Parte II, Tab A1 (Classi I, II), Tab. B (Classi I, II, III), e Tab. D (Classi I, II, III, IV, V) del D. Lgs. 152/06.*
   *Il nuovo progetto relativo all'installazione dell'impianto di raffinazione metalli è stato valutato sulla base dei contenuti della Decisione di esecuzione (UE) 2018/1147 del 10 agosto 2018 per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della Direttiva 2010/75/UE.*
   *Per le tipologie di inquinanti sopraccitate e considerando il mero trattamento meccanico dei rifiuti quale risulta essere il raffinatore, le BAT relative alle emissioni convogliate (in particolare la BAT 25) prevedono l'installazione di opportune tecniche di abbattimento quali cicloni, filtri a tessuto e lavaggio a umido. La possibilità che vi siano anche tracce di componenti tipicamente idrocarburici ha comportato la scelta di sistemi di filtrazione del tipo a carboni attivi, inseriti anch'essi all'interno dell'elaborato progettuale come ulteriore sistema di abbattimento.*

8. Nella documentazione non è presente una valutazione delle emissioni odorigene originate dallo stabilimento.
   **RISCONTRO VICO:**
   *Non è stata eseguita una valutazione delle emissioni odorigene poiché la società scrivente non prevede né il ritiro né il trattamento di rifiuti che comporteranno la produzione di tali emissioni pertanto si esclude l'alimentazione al raffinatore di rifiuti putrescibili e similari. Si rimanda all'Appendice 1 (Allegato 4) per le tipologie di rifiuti che saranno trattate dal nuovo impianto di raffinazione dei metalli.*

9. Nella documentazione non è presente una valutazione (esclusione) riguardo a possibili interferenze delle modifiche progettate con le attività di bonifica in corso nel sito.
   **RISCONTRO VICO:**
   *Il nuovo progetto prevede l'installazione di impianto di raffinazione di metalli in aree già esistenti ed autorizzate (Rif. AIA n. 2853/2015 del 03/07/2015 e PD n. 2018/1685 del 18/05/2018).*
   *In particolare l'impianto sarà installato in capannone industriale dotato di copertura e di idonea pavimentazione industriale. Non si prevede alcuna variazione degli spazi scoperti, di conseguenza le condizioni al contorno non verranno ad essere modificate pertanto non si prevede interferenza alcuna con le attività di bonifica in corso nel sito.*